

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks

(Causa C-321/03) ⁽¹⁾

(Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Art. 2 — Nozione di segno suscettibile di costituire un marchio — Camera o recipiente raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere)

(2007/C 56/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Dyson Ltd

Convenuto: Registrar of Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104/CEE: Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa — Marchio costituito da una caratteristica funzionale di un aspirapolvere (cilindro di plastica trasparente)

Dispositivo

L'art. 2 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'oggetto di una domanda di registrazione di marchio come quella depositata nel procedimento principale, la quale verte su tutte le forme

immaginabili di una camera ovvero di un recipiente raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, non costituisce un «segno» nel senso di tale disposizione e non è, pertanto, suscettibile di costituire un marchio a suo titolo.

⁽¹⁾ GU C 239 del 4.10.2003.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp./JFE Engineering Corp., già NKK Corp., JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., Commissione delle Comunità europee, Autorità di vigilanza AELS

(Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura — Protezione dei mercati nazionali — Onere e produzione della prova — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale)

(2007/C 56/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Metal Industries Ltd (rappresentanti: C. Vadja, QC, G. Sproul e S. Szlezinger, Solicitors), Nippon Steel Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati)

Altre parti nel procedimento: JFE Engineering Corp., già NKK Corp., JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e A. Whelan, agenti), Autorità di vigilanza AELS

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering Corp.*, *Nippon Steel Corp.*, *JFE Steel Corp.* e *Sumimoto Metal Industries Ltd/Commissione delle Comunità europee*, che annulla parzialmente la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154] e che riduce l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Sumimoto Metal Industries Ltd è condannata alle spese nella causa C-403/04 P e la Nippon Steel Corp. è condannata alle spese nella causa C-405/04 P.*

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-407/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura — Protezione dei mercati nazionali — Contratto di fornitura — Diritti della difesa — Autoincriminazione — Elementi probatori di origine anonima — Ammenda — Motivazione — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Dimensioni del mercato rilevante e dell'impresa interessata — Circostanze attenuanti)

(2007/C 56/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Dalmine SpA (rappresentanti: avv.ti A. Sinagra, M. Siragusa e F. Moretti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan, e F. Amato, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee, che dispone il parziale annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154], e fissa l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Dalmine SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 300 del 4.12.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-411/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura — Processo equo — Elementi probatori di origine anonima — Ammenda — Cooperazione — Parità di trattamento)

(2007/C 56/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e H. Gading, agenti, avv. H.-J. Freund, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione, nella parte in cui essa respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (caso IV/E-1/35.860-B — Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1) — Diritto a un processo equo — Erronea applicazione dell'art. 81 CE — Principio della parità di trattamento

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Salzgitter Mannesmann GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.